

R.G. 93-2/2024

RG N. 1/2026 C.P.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Seconda Civile Settore Procedure Concorsuali ed Esecuzione

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

dott. Angela Casalini Giudice

nel procedimento n. 93-2/2024 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII da:

con sede in Parma, _____, in

persona del _____ legale rappresentate *pro tempore*, con il patrocinio dell'□ avv.

**SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
IN CONTINUITA' AZIENDALE
art. 48 comma 3 CCII**

udita la relazione del Giudice Relatore;

1.premesso che:

con decreto del 4 agosto 2025 il Tribunale ha valutato con esito favorevole alla ricorrente la ritualità della proposta di concordato in continuità indiretta nonché l' idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori nei termini prospettati ed alla conservazione dei valori aziendali (art 47 comma I lett b CCII); ha quindi nominato gli organi della procedura, fissato i termini per □ espressione del diritto di voto dal 30



novembre 2025 al 20 dicembre 2025 ed ha dettato le ulteriori disposizioni ex art 47 CCII;

in data 15 ottobre 2025, il Commissario Giudiziale rag ANTONELLA LUNINI ha depositato relazione ex art. 105 CCII, evidenziando la ☐ *fattibilità della proposta di concordato preventivo con continuità indiretta come formulata da _____ in quanto la stessa consente, pur con gli evidenziati aspetti di aleatorietà insiti in ogni predizione, il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto ad ogni altra soluzione concorsuale, in particolare ☐ alternativo scenario della liquidazione giudiziale, che invece richiederebbe un maggior sacrificio agli stessi* ☐ ;

in data 14 novembre 2025 è stata inviata comunicazione ex art. 107, comma 3, CCII - contenente l'illustrazione della relazione ex art. 105 CCII - a tutti i creditori e al debitore con contestuale deposito nella cancelleria del giudice delegato; alla relazione è stato allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti;

in data 21 novembre 2025, il Commissario Giudiziale ha depositato relazione ex art. 107, comma VI CCII;

in data 30 novembre 2025 sono iniziate le operazioni di voto che sono terminate in data 20 dicembre 2025;

in data 22 dicembre 2025, il Commissario Giudiziale ha depositato ex art. 110, comma II CCII relazione sull'esito delle operazioni di voto dalla qual e è emerso che la proposta, sulle cinque classi ammesse al voto, è stata approvata dalle classi 1, 3 e 4;

con ricorso ex art 111 CCII del 29 dicembre 2025 _____ ha quindi domandato procedersi all'omologa del concordato ex art 112 comma II CCII;

visti gli artt. 48, 109, 110, 112 CCII, con decreto dell'8 gennaio 2026 il Tribunale ha fissato udienza in camera di consiglio in data 19 febbraio 2026 per il giudizio di omologazione, disponendo che il decreto fosse iscritto presso l'Ufficio del Registro Imprese in cui l'imprenditore ha la sede legale nonché notificato, a cura del debitore, al CG e ai creditori che hanno espresso il loro dissenso, avvertendo : a) i creditori dissenzienti e qualsiasi interessato che avrebbero potuto proporre opposizione mediante memoria depositata nel termine perentorio di almeno 10 giorni prima dell'udienza; b)



che il Commissario Giudiziale avrebbe dovuto depositare il proprio motivato parere almeno 5 giorni prima dell'udienza; c) il debitore della facoltà di depositare memoria fino a due giorni prima dell'udienza;

2. rilevato che :

con nota di deposito telematico del 16 gennaio 2026, la società ricorrente ha dato prova della notifica a mezzo PEC a tutti i creditori dissenzienti nonché al Commissario Giudiziale Rag. ANTONELLA LUNINI;

non si ritiene necessaria la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di omologa ai creditori che non hanno espresso alcuna manifestazione di voto e pertanto dissenzienti ex lege e non espressamente dissenzienti per i quali vale la normale pubblicità del decreto di fissazione dell'udienza di omologa ex art. 48 comma I CCII presso il Registro delle Imprese (si veda al riguardo Tribunale di Milano 31 dicembre 2024 Est Pipicelli ove si richiama Tribunale di Udine 28 febbraio 2017 est. Zuliani, secondo cui il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione del concordato preventivo deve essere notificato direttamente e personalmente solo ai creditori dissenzienti, mentre per i creditori che non hanno espresso alcun voto è sufficiente la pubblicazione a norma dell'art. 17 l.f.);

- in data 12 febbraio 2026 il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio parere ai sensi dell'art. 48 comma II CCII;

- con memoria depositata in data 17 febbraio 2026 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 48 e 112 CCII ha insistito per l'omologa;

- nessun creditore dissenziente o altro interessato ha proposto opposizione;

3. considerato, quanto ai requisiti per l'omologa, che:

il Collegio è chiamato a verificare la permanenza delle condizioni che hanno condotto alla precedente valutazione di ritualità e la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 112 comma 1 CCII, ovvero, in caso di dissenso di una o più classi, a fronte della tempestiva domanda della ricorrente, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 112 comma II;



3.1 regolarità della procedura:

non sussistono criticità in ordine alla regolarità della procedura; in particolare la ricorrente ha: a) depositato nei termini stabiliti il ricorso per l' ammissione con la relativa documentazione, b) reso le informative periodiche nei termini indicati dal Tribunale con continuità; c) ceduto un ramo d' azienda attenendosi alle prescrizioni con cui il Tribunale, con decreto del 27 febbraio 2025, ha disposto procedimento competitivo ex artt. 46 e 91 CCII; d) versato nei termini le spese di giustizia così come stabilite; e) provveduto tempestivamente alle prescrizioni dettate con decreto dell' 8 gennaio 2026 in funzione del giudizio di omologa. Il Commissario non ha segnalato, né sono altrimenti emerse nello svolgimento della procedura, condotte fraudolente ex art. 106 CCII;

3.2 ammissibilità della proposta; corretta formazione delle classi; parità di trattamento dei creditori all' interno di ciascuna classe:

quanto alla permanenza delle condizioni di ammissibilità:

a) a fronte di un passivo concordatario pari ad 27.648.607 (oltre ulteriori passività prededucibili per 1.469.222¹) si prevede l' acquisizione di un attivo pari ad 12.387.554; mediante un piano in continuità indiretta con riguardo ai rami d' azienda aventi ad oggetto attività esercitate *nel settore della vendita al dettaglio di capi ed articoli per abbigliamento e relativi accessori mediante commercio elettronico (online), nonché vendita all' ingrosso () di capi ed articoli per abbigliamento e relativi accessori, sia in Italia che all' estero (Ramo di Azienda Offline)*; come indicato in narrativa, i rami d' azienda in discussione sono stati oggetto del contratto di affitto stipulato in data 27 giugno 2024 con , e risultano attualmente trasferiti a quest' ultima, all' esito di procedura competitiva tenutasi il giorno

¹ - passività prededucibili relative a prestazioni di servizi professionali strumentali all' accesso al concordato preventivo quantificati in 503.022,00, pari al 75% del relativo ammontare,

- fondo rischi generico in prededuzione per 400.000,00 a fronte di eventuali rettifiche nei valori dell' attivo oppure di incremento delle passività privilegiate o prededucibili,

- passività privilegiate per prestazioni di servizi professionali strumentali all' accesso al concordato preventivo quantificate in 167.674,00, pari al 25% del relativo ammontare,

- interessi maturandi sulle passività ipotecarie pari ad 42.828,00, - interessi maturandi sulle passività privilegiate per 355.698,00.

-il compenso al Commissario Giudiziale è stato previsto in 250.000 e quello per il liquidatore giudiziale in 46.800.



15 maggio 2025, per il corrispettivo di 2.000.000,00, versati, quanto ad 200.000,00, con assegno circolare allegato a titolo di cauzione all offerta irrevocabile formalizzata in data 24 marzo 2025 e, quanto ad 1.200.000,00, a mezzo assegni circolari consegnati al Commissario in data 8 maggio 2025; 425.614,97 mediante accollo del debito di nei confronti dei dipendenti trasferiti ed 174.385,03 a mezzo assegni circolari consegnati in occasione della stipula dell atto di vendita in data 26 giugno 2025; il piano prevede altresì la vendita dell immobile denominato , l incasso dei canoni di affitto dei rami d azienda e dei crediti commerciali e finanziari, la cessione integrale del magazzino esistente alla data del 30 giugno 2024 (contratto estimatorio), la cessione della partecipazione in ; gli elementi essenziali della proposta e del piano sono di seguito riepilogati

azienda oggetto di offerta irrevocabile	2.416.667
immobilizzazioni materiali - beni immobili non strumentali.	2.215.000
immobilizzazioni materiali autovettura oggetto di contratto di leasing.	20.000
immobilizzazioni finanziarie partecipazioni.	355.559
immobilizzazioni finanziarie crediti e titoli	461.900
rimanenze di magazzino	2.192.061
crediti verso clienti	995.423
crediti verso società controllate	zero
crediti verso società collegate	3.432.888
crediti verso Erario	zero
crediti verso erario per imposte anticipate	zero
crediti verso altri	158.081
disponibilità liquide	139.975
ratei e risconti attivi	zero

b) i pagamenti ed i termini di adempimento della proposta possono essere così sintetizzati:

- crediti ipotecari: si prevede il soddisfacimento integrale in denaro entro i termini di cui all'art. 109, comma V CCII;
- crediti in prededuzione: le spese della procedura e dei servizi professionali strumentali all'accesso al concordato preventivo verranno soddisfatte integralmente in denaro alle rispettive scadenze e, comunque, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di omologazione del concordato;
- crediti assistiti da privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma I, n.1) c.c.: è previsto il soddisfacimento integrale entro e non oltre 30 giorni dalla omologazione ad esclusione dei crediti vantati dai dipendenti per TFR e ratei ferie oggetto di accollo liberatorio da parte di ;
- crediti assistiti da privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma I n. 2) c.c.: saranno soddisfatti integralmente entro e non oltre 60 giorni dall'omologazione;
- crediti assistiti da privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma I, n. 3) c.c.: saranno soddisfatti integralmente entro e non oltre 60 giorni dall'omologazione;
- crediti assistiti da privilegio ex art. 9, comma quinto, D. lgs. 31 marzo 1998, n. 123 8-bis, comma terzo, del Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 saranno soddisfatti integralmente entro 180 giorni dall'omologazione;
- crediti vantati dagli Enti Previdenziali assistiti da privilegio di cui all'art. 2751 e 2753 c.c. saranno soddisfatti integralmente entro 180 giorni dall'omologazione con applicazione della normativa di cui all'art. 116, comma XV, L. 388/2000 per quanto concerne le sanzioni maturate;

c) i creditori sono stati suddivisi nelle seguenti classi:



- CLASSE 1 crediti tributari ex artt. 2752 cod. civ. oggetto di proposta ex art. 88 CCII, soddisfatti integralmente ma oltre il termine di cui all'art. 109, c. V, CCII: alla classe, formata dai crediti vantati dall'Erario ex art. 2752 e segg. c.c., viene formulata proposta ex art. 88 CCII di pagamento integrale ma dilazionato oltre il termine di cui all'art. 109, c. V CCII, corredata dalla relazione del Dott. ALESSANDRO GIAQUINTO che *attesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 88 CCII, che la proposta di Concordato Preventivo della società prevede il soddisfacimento del suddetto creditore (avente causa di prelazione ex art. 2752 CC e seg.), in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo sia a quanto realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste il diritto di prelazione che alle tempistiche di cui all'art. 109, co. 5 CCII. Tale creditore è previsto nel piano che venga soddisfatto integralmente, ma con dilazione e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 109, co 5 CCII; ne discende che il suddetto creditore sia stato inserito in apposita classe ex art. 85, comma 3, CCII, votante ex art. 109, comma 5 CCII per l'intero importo del credito, venendo equiparato per tale aspetto ai creditori chirografari, a causa del ritardo conseguente alla tempistica prevista nel piano con la quale conseguirà la disponibilità delle somme ad esso spettanti*. Copia della proposta e della relativa documentazione è stata inviata (pec del 19 aprile 2025), ad AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PARMA e ad AGENZIA ENTRATE DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA.

-CLASSE 2 crediti per IVA di rivalsa in privilegio e crediti vantati dai locatori degli immobili non soddisfatti integralmente, degradati per incapacienza dell'attivo su cui fare valere il proprio privilegio (speciale); verranno soddisfatti mediante assegnazione di una somma stimabile, con una valutazione indicativa formulata ex ante, pari al 10,50% dell'importo nominale che verrà versata entro il 31 dicembre 2028 anche mediante corresponsione di acconti con le seguenti modalità:

- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2026;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2027;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2028.



-CLASSE 3 crediti bancari garantiti da misure di sostegno pubblico e, pertanto, per i quali siano state rilasciate specifiche garanzie da _____; nella classe sono indicati i crediti residui degli istituti di credito all'esito dell'eventuale escussione delle garanzie da cui sono assistiti; il soddisfacimento del suddetto credito avverrà mediante assegnazione di una somma stimabile, con valutazione approssimativa ex ante, pari al 10,50% dell'importo nominale dei crediti chirografari che verrà versata entro il 31 dicembre 2028 anche mediante corresponsione di acconti con le seguenti modalità:

- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2026;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2027;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2028;

-CLASSE 4 crediti chirografari vantati dalle imprese individuate dall'art. 85, co. III CCII; la classe accoglie i crediti vantati dalle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi che non hanno superato nell'ultimo esercizio almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta; il soddisfacimento del credito avverrà mediante assegnazione di una somma stimabile, con una valutazione approssimativa ex ante, pari al 10,50% dell'importo nominale dei crediti chirografari che verrà versata entro il 31 dicembre 2028 anche mediante la corresponsione di acconti con le seguenti modalità:

- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2026;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2027;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2028;

-CLASSE 5 altri creditori chirografari; la classe accoglie tutti gli ulteriori crediti (geneticamente) chirografari e la loro soddisfazione avverrà mediante assegnazione di una somma stimabile, con una valutazione indicativa formulata ex ante, pari al 10,50%



dell'importo nominale dei crediti chirografari che verrà versata entro il 31 dicembre 2028 anche mediante la corresponsione di acconti con le seguenti modalità:

- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2026;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2027;
- 3,50% dell'importo nominale del credito entro il 31 dicembre 2028;

d) le parti interessate dal piano sono correttamente suddivise in classi ai fini del voto con l'indicazione dei criteri di formazione ex art. 87, comma 1, lett. m), CCII e sulla base di interessi economici e posizione giuridica omogenei; i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma V, sono stati suddivisi in classi; è stato valutato l'inserimento in classi separate delle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta (art. 85 comma I e III CCII); all'interno di ciascuna classe ai creditori è stato riservato trattamento paritario;

e) le relazioni depositate ex art. 84 comma V CCII attestano che, ove preveda il pagamento parziale e dilazionato dei creditori privilegiati, la proposta ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, calcolando il degrado quantitativo e qualitativo ai fini del voto per la quota degradata in chirografo;

f) in ordine alla previsione di cui all'art. 87, comma I, lett. f), CCII la proposta ed il piano concordatario correttamente non individuano i costi ed i ricavi attesi dall'attività in capo al cessionario dell'azienda in quanto non sono previste risorse per i creditori realizzate



nel tempo poiché il pagamento del corrispettivo riveniente dalla cessione dei rami d'azienda avverrà contestualmente alla stipula dell'atto di vendita anteriormente all'omologa del concordato;

g) dal prospetto elaborato dalla società emerge (art 87 comma II CCII) la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, considerati in particolare il venir meno dei flussi derivanti dalla continuità da ritenersi disponibili soltanto in ipotesi concordataria, considerato che nella liquidazione giudiziale non sarebbe praticabile l'opzione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 211 CCII; allo stato degli atti, non vi sarebbero utilità ulteriori derivanti dal positivo esperimento di azioni revocatorie, non avendo la società posto in essere alcun atto revocabile ai sensi dell'art. 166 CCII, né da eventuali azioni risarcitorie (art. 87, comma I, lett. h CCII) come desumibile dal parere pro veritate allegato alla proposta, rilasciato dal Prof. Avv. SIDO BONFATTI *avente ad oggetto la valutazione della sussistenza dei presupposti per una teorica proponibilità di azioni revocatorie, risarcitorie o recuperatorie nell'ipotesi di assoggettamento a Liquidazione Giudiziale della Società* ;

h) la proposta di concordato prevede ex art 84 comma III CCII per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile;

i) con riguardo alla determinazione del valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, le assunzioni utilizzate nel piano appaiono ispirate a criteri di prudenza e le acquisizioni conclusive, corrispondono al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese; il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale, viene individuato sulla base dei seguenti due scenari: 1)



8.186.620 in ipotesi di liquidazione giudiziale atomistica; 2) 9.673.646 in ipotesi di liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio;

l) la distribuzione delle risorse prevista nel piano, seppur in un contesto di particolare complessità avuto riguardo alla molteplicità delle posizioni in discussione, appare astrattamente conforme alle regole dettate dall' art. 84, comma VI CCII atteso che le risorse ricomprese nel valore di liquidazione ex art 87 comma I lett c) CCII, vengono distribuite secondo la regola della priorità assoluta, mentre le risorse eccedenti il valore di liquidazione vengono distribuite assicurando ai crediti inseriti in ciascuna classe un trattamento non deteriore rispetto a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;

m) nella relazione depositata ex art 87 comma III CCII si attesta la veridicità dei dati aziendali, l' idoneità del piano a superare l' insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell' impresa ed a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale; la convenienza della proposta viene individuata nella maggiore utilità consistente nel recupero per i creditori di una percentuale superiore a quella che otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale; la relazione risulta redatta in modo apparentemente corretto ed appare persuasiva alla luce dell' iter logico-argomentativo posto alla base dell' attestazione di fattibilità e della metodologia seguita;

n) non si prevede l' indicazione di fondi rischi (ex art. 87, comma 1, lett. p-bis CCII) riferiti a finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico in quanto tali debiti sono stati direttamente considerati tra le passività privilegiate come se la garanzia statale fosse già stata escussa;

o) per i crediti tributari è stata depositata relazione ex art 88 CCII che attesta *anche ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 88 CCII, che la proposta di Concordato Preventivo della società*



prevede il soddisfacimento del suddetto creditore (avente causa di prelazione ex art. 2752 CC e seg.), in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo sia a quanto realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste il diritto di prelazione che alle tempistiche di cui all'art. 109, co. 5 CCII. Tale creditore è previsto nel piano che venga soddisfatto integralmente, ma con dilazione e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 109, co. 5 CCII; ne discende che il suddetto creditore sia stato inserito in apposita classe ex art. 85, comma 3, CCII, votante ex art. 109, comma 5 CCII per l'intero importo del credito, venendo equiparato per tale aspetto ai creditori chirografari, a causa del ritardo conseguente alla tempistica prevista nel piano con la quale conseguirà la disponibilità delle somme ad esso spettante; trattandosi di crediti privilegiati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 84, commi 6 e 7, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non sono inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei; per i crediti ora in considerazione di natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non è differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole; l'attestazione del professionista indipendente ha anche ad oggetto ad la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale;

quanto all'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe nella presente sede deve confermarsi la permanenza delle condizioni che hanno condotto al positivo riscontro delle condizioni di ritualità, di idoneità alla soddisfazione dei creditori nei termini prospettati ed alla conservazione dei valori aziendali, consentendo l'apertura della procedura da parte del Tribunale con decreto del 4 agosto 2025; il Commissario tanto nelle relazioni ex art 105 e 107 comma VI che nei successivi pareri non ha infatti evidenziato circostanze tali da indurre a ritenere siano venute meno le condizioni ivi riscontrate;



3.3 esiti della votazione:

nell'intervallo temporale previsto, l'espressione del voto da parte dei creditori è avvenuta senza criticità con il seguente esito:

o Classe 1: crediti vantati dall'Erario per euro 918.937: la classe 1 ha raggiunto la maggioranza dei crediti ammessi al voto in quanto AGENZIA ENTRATE ha espresso voto favorevole;

o Classe 2: crediti per IVA di rivalsa in privilegio e crediti vantati dai locatori degli immobili non soddisfatti integralmente per complessivi euro 125.994,46; la classe 2 non ha raggiunto la maggioranza dei crediti ammessi al voto in quanto ha riportato:

voti favorevoli per 21.931,80;

voti contrari per 11.993,09;

voti non esercitati per 92.069,57;

o Classe 3: crediti bancari per la parte non garantita da misure di sostegno pubblico per i quali siano state rilasciate specifiche garanzie da _____; a fini del

voto è attribuito agli istituti di credito finanziatori il diritto di voto pari alla porzione di credito non escussa e di quella non coperta da garanzia per complessivi 7.380.988; la classe 3 ha raggiunto la maggioranza dei crediti ammessi al voto in quanto ha riportato:

voti favorevoli per 5.756.638,60;

voti contrari per 59.808,36;

voti non esercitati per 1.564.541,15;

o Classe 4: crediti chirografari vantati dalle imprese individuate ex art.85, co. 3, CCII, per complessivi 290.488,33; la classe 4 ha raggiunto la maggioranza dei crediti ammessi al voto in quanto ha riportato:

voti favorevoli per 149.535,71;

voti contrari per 29.341,00;



voti non esercitati per 111.611,62.

quanto agli esiti della votazione della classe 4 deve precisarsi che nel computo della maggioranza sono stati correttamente considerati i voti favorevoli pervenuti da:

1) per surroga legale nel credito vantato dal
per 34.047,34 avendo eseguito il
pagamento del predetto credito con bonifico in data 20/12/2025 e notificato in pari
data - informativa al creditore surrogato a mezzo PEC;

2) per surroga legale nel credito vantato da di
52.753,79 a titolo di quota solidale di quale conduttore subentrato nel
contratto di locazione dal giugno 2024 relativamente alle manutenzioni ed oneri;

ha eseguito il pagamento del predetto credito con bonifico in data 20/12/2025 ed
ha notificato in pari data - informativa al creditore surrogato a mezzo PEC; deve in
proposito considerarsi irrilevante la circostanza che il creditore surrogato

abbia precedentemente espresso voto contrario mentre . abbia,
successivamente, espresso voto favorevole; in dottrina (si rimanda alla relazione ex art
110 CCII del Commissario ed al parere depositato ex art 48 comma II, pag. 7) si ritiene
infatti pacificamente ammissibile la modifica dell espressione di voto da parte del
creditore entro la data finale fissata per le operazioni di voto stante l assenza di
un espressa indicazione normativa in senso contrario;

o Classe 5: altri creditori chirografari per complessivi 17.764.741,07; la classe 5 non ha
raggiunto la maggioranza dei crediti ammessi al voto in quanto ha riportato:

voti favorevoli per 7.677.417,83;

voti contrari voti contrari per 591.598,33;

voti non esercitati per 9.495.724,91;

la proposta non risulta approvata da tutte le classi e non sussistono pertanto le
condizioni di cui all'art 109 comma V CCII (art 112 comma I lett f primo periodo
CCII); la proposta risulta tuttavia approvata dalle classi 1,3 e 4;



3.4 sussistenza dei requisiti ex art 112 comma II CCII;

in difetto di unanime approvazione, a fonte della richiesta formulata dal debitore ex art 111 e 112 comma II CCII deve procedersi all' esame della ricorrenza del concorso delle condizioni di cui all art.112, comma II, CCII al fine di verificare se sia possibile attraverso il meccanismo della c.d. ristrutturazione trasversale imporre alle classi di creditori dissenzienti la ristrutturazione da esse respinta; al riguardo:

a) occorre in primo luogo verificare che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; nella vicenda in esame, come verificato in fase di ammissione e ribadito dal Commissario nel parere in atti, il valore di liquidazione, come definito dall art. 87, comma 1, lett. c), CCII viene identificato nella proposta *in un range compreso tra (teorici) complessivi Euro 9.673.646 ed Euro 8.186.620 nei due scenari ipotizzati di liquidazione giudiziale atomistica (n.d.r. liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio) e di liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio (n.d.r. liquidazione giudiziale atomistica).* L' attivo supposto quale ritraibile in ipotesi di vendita atomistica dei beni nell ambito di una liquidazione giudiziale, dedotte le spese presunte per la procedura (compenso Curatore, coadiutori, riduzione personale dipendente, spese correnti e fondo rischi imprevisti), arriverebbe a pagare parzialmente i crediti privilegiati vantati da _____ ex art. 9 comma 5 D.lgs. 123/98 mentre in ipotesi di esercizio provvisorio sarebbero parzialmente soddisfatti i crediti del grado successivo vantati dagli enti previdenziali e nulla andrebbe a favore dell Erario e dei chirografi. La proposta distribuisce il valore di liquidazione, come definito dall art. 87, comma 1, lett. c), CCII, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione in quanto si prevede il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati vantati da _____ ex art. 9 comma 5 D.lgs. 123/98;

b) è necessario che il plusvalore da continuità venga distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di



grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall' articolo 84, comma 7, per i crediti da lavoro; la proposta ora in esame prevede la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione in modo tale che: 1) i crediti inclusi nelle classi dissenzienti (classe 2 e 5) ricevano complessivamente un trattamento pari a quello delle classi dello stesso grado, 2) le classi dei creditori chirografari (classi 2, 3, 4 e 5) abbiano il medesimo trattamento; risulta dunque soddisfatto il requisito di cui all' art 112 comma I lett b) dovendosi condividere la tesi secondo cui, alla luce della lettura sistematica del disposto degli artt. 84, comma V CCII e 109 comma V CCII (la quota residua del credito privilegiato degradata per incapacienza dell' attivo «è trattata come credito chirografario», anche ai fini del voto) il rispetto del principio di non discriminazione deve essere valutato nei rapporti fra tutte le classi di pari rango, ivi comprese quelle chirografarie, a prescindere dal fatto che tale collocazione sia originaria o consegua a falcidia del credito per incapacienza (Tribunale di Brescia 30 dicembre 2025, es. Pernigotto);

c) nessun creditore riceve più dell' importo del proprio credito;

d) occorre che la proposta risulti comunque approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, sia approvata anche solo da una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti sulla base della graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione; orbene la proposta formulata da è stata approvata dalle classi 1, 3 e 4, rappresentanti la maggioranza delle classi ex art. 112, comma II, lett. d), prima parte, CCII; tra le classi che hanno approvato la proposta, la classe 1 risulta formata da creditori titolari di diritti di prelazione. Sussistono peraltro anche i requisiti necessari per procedere all' omologa forzata ex art 112 comma II lett d): le classi 1 e 3 rispettano le caratteristiche previste ai nn. 1 e 2 della lett. d), seconda parte, dell' art. 112 comma II CCII in quanto : 1) alle stesse è offerto un importo non integrale del credito; 2) sarebbero soddisfatte in tutto o in parte qualora il valore eccedente quello di liquidazione venisse distribuito secondo l' ordine delle cause



legittime di prelazione, dovendosi interpretare la disposizione in parola come riferita alle classi interessate e non necessariamente alle classi pregiudicate o maltrattate. In base a quanto chiarito dalla dottrina successivamente al D.Lgs 136/2024 è sufficiente infatti che la classe riguardi creditorior interessati (c.d. in the money) ossia si tratti di classe di creditori destinati ad essere almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (cioè applicando la regola della priorità assoluta); non è necessario invece che siano per forza creditori svantaggiati, potendo in ipotesi essere anche favoriti dall'applicazione della regola della priorità relativa, che sacrifica gli interessi dei creditori delle classi superiori, in quanto l'art. 11, comma 1, Direttiva UE 2019/1023² stabilisce che il principio volto a limitare la rilevanza ai fini dell'omologa del voto alla sola classe di creditori svantaggiati, per poter essere applicato, deve essere espressamente previsto dal legislatore nazionale in sede di suo recepimento, mentre tale espressa previsione non è contenuta nell'art. 112, comma II, lett. d), CCII. In sostanza, come evidenziato in dottrina, la classe che consente l'omologa può essere anche beneficiata, e non maltrattata o svantaggiata, perché quel che si vuole escludere è solo la rilevanza dell'approvazione ad opera della classe che in caso di applicazione della regola della priorità assoluta anche sul valore eccedente quello di liquidazione non riceverebbe alcunché;

3.5 ragionevoli prospettive del piano di superamento dell'insolvenza:

² L'art. 11, comma 1, Direttiva UE 2019/1023 stabilisce che *Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti:*

a) è conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 3;

b) è stato approvato:

i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti; oppure, in mancanza,

ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale.



Il Commissario Giudiziale, con motivazione diffusa, nella relazione finale ed in quella ex art 48 comma II CCII in vista dell'udienza di omologazione, ha argomentato il suo parere positivo sul perseguimento degli obiettivi di piano, confermando la coerenza delle assunzioni, la ragionevolezza delle stime di realizzo e, seppur con le precisazioni già evidenziate nelle relazioni depositate ex art 105 e 107 comma VI CCII (pag 82) e ribadite nel parere ex art 48 comma II CCII (pag. 17), la sostenibilità nel tempo dei pagamenti previsti, fermo restando un fisiologico margine di *alea* di esecuzione del concordato in continuità, compiutamente illustrato ai creditori i quali, in modo consapevolmente informato dei rischi del piano, hanno espresso - a maggioranza delle classi - voto favorevole; deve poi essere evidenziato come il piano concordatario abbia già avuto nel corso della procedura, ex art 46 e 91 CCII, parziale attuazione con rilevanti incassi derivanti dalla cessione dei beni e rami aziendali e conseguente versamento sul conto corrente della procedura, di talché (relazione ex art 107 comma VI, pag. 84) ad oggi l'attivo concordatario risulta realizzato in misura pari ad 7.169,916 rispetto ad una previsione di 12.387.554;

4. valutazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria:

La natura del concordato con continuità aziendale, sia diretta che indiretta, ai sensi dell'art. 87, terzo comma, CCII presuppone che il piano sia idoneo [] a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Sul punto meritano di essere condivisi gli esiti delle analisi comparative effettuate dalla ricorrente e dall'attestatore in merito alla sopravvenienza, in ipotesi di liquidazione giudiziale, di un passivo sensibilmente aumentato dalla maturazione di oneri prededucibili e che, tra l'altro, non troverebbe più fisiologica copertura mediante la continuità aziendale; al riguardo il Commissario nel parere reso ex art 48 comma II CCII ha rilevato quanto segue : La scrivente, dopo aver operato differenti considerazioni in merito ad alcune poste dell'attivo, ha determinato i valori che sarebbero realizzabili in sede di liquidazione giudiziale, in ipotesi di vendita atomistica dei beni ed in ipotesi di vendita nel corso di esercizio provvisorio, rispettivamente in euro 6.412.960 ed euro



7.899.987. Sulla base delle considerazioni svolte, nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, in ipotesi di vendita atomistica si arriverebbe a pagare parzialmente i crediti privilegiati vantati da ex art. 9 comma 5 D.lgs. 123/98 (circa il 57%), soddisfacimento che in ipotesi di esercizio dell'impresa aumenterebbe al 79% circa e nulla a favore degli enti previdenziali, dell'Erario e dei chirografi. Muovendo dal confronto, in concreto, con l'ipotesi di continuità derivante dall'esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII, osserva che il secondo comma del predetto articolo prevede che l'esercizio dell'impresa possa essere autorizzato *purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori*. L'ipotesi risulta però alquanto astratta poiché le *maisons* di moda non avrebbero approvato la fornitura dei capi di abbigliamento ad una procedura concorsuale (in quanto ciò avrebbe dato luogo ad un discredito reputazionale dei marchi); in ogni caso, volendo superare la predetta questione pregiudiziale, l'impresa in liquidazione giudiziale non sarebbe stata in grado di assicurare gli ingenti capitali necessari a finanziare l'acquisto delle forniture di capi d'abbigliamento legati alle tendenze della moda riferite alle due principali stagioni (primavera/estate e autunno/inverno) senza le quali sarebbe stato precluso l'esercizio dell'impresa. Per finire, volendo tralasciare le specificità del settore di cui sopra, più in generale l'esercizio dell'attività nell'ambito di una liquidazione giudiziale è caratterizzato da una cornice temporale necessariamente circoscritta e condizionata dalla rigidità dei relativi processi decisionali, con esigue prospettive di un exit definitivo ed inevitabile pregiudizio della conservazione dei valori aziendali e dei posti di lavoro. La continuità aziendale rappresenta, dunque, il presupposto imprescindibile per minimizzare il sacrificio imposto al ceto creditorio, posto che lo scenario liquidatorio avrebbe avuto conseguenze ben più penalizzanti rispetto a un concordato ex art. 84 CCII, funzionale a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;

5. le condizioni ex articolo 120 quater CCII:



A norma di quanto disposto dall'art 120 quater CCII qualora una o più classi non votino a favore del concordato, il tribunale può procedere all'omologazione forzata solo se è rispettata la condizione prevista dall'articolo 120 quater, comma I e II: il trattamento proposto alle classi dissenzienti deve essere più favorevole di quello che riceverebbero se il valore complessivamente riservato ai soci fosse destinato ai creditori. La valutazione rimessa al Tribunale richiede che l'attestatore necessariamente individui il "valore effettivo" delle partecipazioni post-omologazione (valore d'uso); i commentatori hanno evidenziato come la norma si occupi della destinazione del valore generato dalla prosecuzione delle attività, e come l'inquadramento dei soci (o dei portatori di strumenti partecipativi) come categoria di creditori, a cui garantire la tutela di interessi economici nella fase di risanamento aziendale (cons. 57 dir. 1023/2019) consegua all'esigenza di evitare che gli stessi impediscano o siano disinteressati al successo del piano di ristrutturazione finalizzato alla sostenibilità economica del debitore (cons. 57 dir. 1023/2019); nel contempo le finalità della disposizione sono state individuate anche nell'obiettivo di evitare che ai soci anteriori alla presentazione della domanda venga attribuito del valore che avrebbe potuto essere messo a miglior beneficio dei creditori potenzialmente dissenzienti in sede di omologa. Si tratta tuttavia di esigenze di tutela che vengono richiamate dalla dottrina maggioritaria esclusivamente con riferimento al concordato in continuità diretta; infatti solo in tale fattispecie, a seguito dell'omologazione del concordato, si verifica normalmente un fenomeno di conservazione del valore in capo ai soci identificato con la persistenza di un patrimonio netto positivo e di un capitale sociale superiore ai limiti di legge avendo tale strumento di ristrutturazione l'obiettivo di generare valore per l'impresa e, indirettamente, per i suoi creditori attraverso l'operatività aziendale, la gestione degli investimenti e disinvestimenti, l'attività finanziaria e le operazioni sul capitale. Ed invero nell'ambito della proposta concordataria ora in esame, caratterizzata da un'operazione di ristrutturazione in continuità indiretta, a fronte dell'integrale trasferimento a terzi delle attività di impresa e dei relativi strumenti partecipativi, non risulta che il valore risultante dalla suddetta ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla domanda omologatoria.



conseguente estraneità della fattispecie in esame dal perimetro applicativo dell' art 120 quater CCII;

6. conclusioni;

Le analisi effettuate, l'attività svolta dalla ricorrente, le caratteristiche e lo svolgimento della procedura, dalla presentazione della domanda ex art. 44 CCII sino alle operazioni di voto, consentono di constatare che permangono le condizioni di ritualità della proposta che hanno condotto all'apertura della procedura da parte del Tribunale e che non sono emersi fatti o circostanze che inducano a ritenere non verificate positivamente le condizioni stabilite per l'omologazione; i creditori sono stati posti in condizione di esprimere consapevolmente il proprio voto a seguito di adeguate relazioni informative anche sull'alternativa liquidatoria; il piano non appare ad oggi ex ante privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza in conformità alle specifiche previsioni in esso contenute (peraltro in assenza di opposizioni o di motivi ostativi espliciti); sussistono infine le condizioni di legge per addivenire all'omologa c.d.

forzosa del concordato preventivo ex art 112 comma II CCII, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dagli artt.40, 48, 84, 85, 87, 88, 112, comma I e II, CCII. Alla luce dell'istanza formulata in tal senso dalla società, occorre nominare un liquidatore giudiziale, non essendo ancora completata l'attività di dismissione di cespiti immobiliari e degli *assets* aziendali.

P.Q.M.

-OMOLOGA il concordato preventivo proposto da

con sede in Parma, Piazza Italo Pinazzi n. 63;

-NOMINA Liquidatore il dott. MARCO FIORANI, che si atterrà alle disposizioni dell'art. 114bis co. I e III CCI, chiedendo le relative autorizzazioni al G.D., cui vengono demandati i provvedimenti attuativi;

-DISPONE per quanto riguarda la modalità di esecuzione del concordato, che:



- a) i pagamenti saranno eseguiti dal Liquidatore, sotto la vigilanza e con il visto del Commissario Giudiziale, previa predisposizione del relativo piano di riparto, in conformità a quanto previsto nel piano e nella proposta omologati, fatta salva l'eventuale previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;
- b) il Commissario Giudiziale e il Liquidatore, ciascuno per quanto di competenza, redigeranno semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art.118 comma I CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario; a cadenza semestrale decorrente dalla pubblicazione del decreto di omologa, redigeranno un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma IX, trasmettendolo ai creditori; conclusa l'esecuzione del concordato, depositeranno un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma IX CCII;
- c) il Commissario Giudiziale e il Liquidatore, ciascuno per i profili di competenza, riferiranno al Giudice Delegato l'emersione di ogni fatto qualificabile come inadempimento o di situazioni non compatibili con il regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie o comunque in grado di incidere negativamente sull'esecuzione della proposta concordataria, relative al piano dei costi o dei flussi derivanti dalla continuità, dandone comunicazione anche ai creditori;
- d) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il Liquidatore depositerà nel fascicolo, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta regolare esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dell'organo commissariale e alla sua attestazione circa la completezza e veridicità della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Liquidatore provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet www.fallimenti.parma.it e sul sito del Tribunale di Parma nell'area riservata ai creditori;



- e) previa liquidazione dei compensi al Liquidatore all'organo commissariale da parte del Tribunale, il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle relative somme solo a seguito dell'attestazione del medesimo di cui al punto precedente;
- f) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso POSTE ITALIANE S.P.A., sede di Parma, nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l' emissione da parte dell' intestato Tribunale di provvedimenti autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;

-RISERVA al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria o utile nella fase di attuazione del concordato;

-DISPONE che Cancelleria provveda alla comunicazione della sentenza alla ricorrente, al nominato Liquidatore ed al Commissario giudiziale, che avrà cura di darne comunicazione via PEC a tutti creditori nonché alla pubblicazione a norma dell' art.45 CCII.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 25 marzo 2026

Il Giudice rel

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott Antonella Ioffredi

